



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 361 del 29/04/2022

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini curriculari, presso questa Azienda, degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed ostetriche.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere



Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini curriculari, presso questa Azienda, degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed ostetriche.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con nota del 29/03/2022, acquisita al prot. n. 10155, ha formulato istanza di convenzionamento finalizzata allo svolgimento di tirocini, presso questa Azienda, da parte degli studenti iscritti al *Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche*, accludendo schema convenzionale;
- questa A.O.R.N. ha avviato il procedimento finalizzato alla stipula, apportando le opportune modifiche allo schema predisposto dall'ateneo vanvitelliano, in particolare al rispetto del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;

Considerato che

a seguito di copiosa corrispondenza intercorsa, il dipartimento suindicato ha approvato le modifiche di cui trattasi con la sottoscrizione digitale del patto convenzionale;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, *controfirmato* con la medesima modalità elettronica;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per un anno dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;

Ritenuto

di prendere atto della stipula della convenzione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini, presso le strutture sanitarie di questa Azienda, da parte degli studenti iscritti *Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche* del medesimo ateneo vanvitelliano;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. di accogliere la richiesta del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. di prendere atto della stipula della convenzione con il predetto ateneo per lo svolgimento di tirocini, presso le strutture sanitarie di questa Azienda, da parte degli studenti iscritti *Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche*;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione, già sottoscritto digitalmente dalle parti;
4. di precisare che l'accordo ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione ed all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessità dell'ateneo vanvitelliano di organizzare con immediatezza l'attività formativa concordata.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri della direttrice sanitaria, dott.ssa Angela Anecchiarico, e della direttrice amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. **PRENDERE ATTO** della stipula della convenzione con il predetto ateneo per lo svolgimento di tirocini, presso le strutture sanitarie di questa Azienda, da parte degli studenti iscritti *Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche*;
3. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, già sottoscritto digitalmente dalle parti;
4. **PRECISARE** che l'accordo ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione ed all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessità dell'ateneo vanvitelliano di organizzare con immediatezza l'attività formativa concordata.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI
per il Corso di Studio in Scienze Infermieristiche e Ostetriche afferente al Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli**

TRA

Il Dipartimento di "Medicina Sperimentale" dell'Università degli Studi della Campania **LUIGI VANVITELLI**, con sede in S. Maria di Costantinopoli 16 C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.medicinasperimentale.unicampania.it, pec dip.medicinasperimentale@unicampania.it, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Marcellino Monda, nato a Napoli il 12.1.1959

E

l'Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, P. IVA 02201130600 con sede legale in Caserta alla via Palasciano CAP 81100, PEC convenzioni@ospedalecasertapec.it, d'ora in poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato dal Direttore Generale dr. Gaetano Gubitosa nato a Benevento il giorno 15/11/1970 e domiciliato in Caserta alla Via Palasciano a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta;

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.533 del 31.03.2015),

VISTO il Regolamento emanato dall'Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione S. Anna e S. Sebastiano di Caserta avente ad oggetto le frequenze e i tirocini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 06/05/2019;

CONSIDERATO che la presenta Convenzione sarà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta del Soggetto Promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 per il Corso di Studio in Scienze Infermieristiche e Ostetriche afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Direttore della Scuola/Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- a) le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- b) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.
2. Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

3. Il Soggetto Promotore si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e a fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio.
4. Il Soggetto promotore, nell'attuazione esecutiva del presente patto convenzionale, si obbliga ad attenersi alle norme riportate nel Regolamento del soggetto ospitante avente ad oggetto le frequenze e i tirocini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 06/05/2019 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
 - a) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - c) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- ← c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;
- e) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo P.E.C.

In caso di disdetta verrà assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù

della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE GDPR 679/2016.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

per l'Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di Caserta
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

per il Dipartimento Medicina Sperimentale
Università Campania Vanvitelli

Il Direttore
prof. Marcellino Monda